



REPUBBLICA ITALIANA  
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4413/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto

Famiglia  
Separazione  
Addebito  
Affidamento figli

Composta da:

- Dott. Salvatore Di Palma - Presidente -
- Dott. Renato Bernabai - Consigliere -
- Dott. Massimo Dogliotti - Consigliere -
- Dott. Antonio Didone - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

R.G.N. 15218/12

Cron. 4413

Rep.

Ud. 18/06/13

Ch.

ha pronunciato la seguente

### S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

M.L.

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi 278, presso lo studio dell'avv. Claudia Cannizzaro che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso e dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di rito, di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3, e 176, comma 2, c.p.c. al n. fax (omissis) e all'indirizzo di posta elettronica certificata (omissis);

In caso di diffusione de  
prestito provvedimento  
circolare di generalità  
gli atti sono notificati  
a norma dell'art. 5  
d.lgs. 18/01/2003 n. 11  
 deposito ufficio  
 a richiesta di parte  
 in pendenza della legge

- ricorrente -

nei confronti di

4135  
2013

C.M.

- intimato -

B...



avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, emessa il 20 maggio 2011, depositata il 3 dicembre 2011, n. R.G. 330/2010; sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per il rigetto del primo, terzo e quarto motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo motivo;

Rilevato che in data 10 aprile 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta senza sostanziali modifiche:

1. La controversia ha per oggetto le statuizioni relative alla separazione fra M.L. e C.M.. La Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha respinto gli appelli delle parti e confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta la richiesta di addebito della separazione al C., era stato disposto l'affidamento dei figli minori (sia pure in regime di convivenza con la M.) ai servizi sociali, ai quali era stato affidato il compito di fissare le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, era stato ritenuto insussistente il diritto al percepimento di un assegno di mantenimento da parte della M. ed era stato fissato nel 70%

*Bsojv*



del totale l'onere di contribuzione del  alle spese straordinarie.

2. Ricorre per cassazione  deducendo:

a) violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c. in merito all'addebito della separazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 155 sexies c.c. ed errata e contraddittoria motivazione in ordine all'affidamento dei figli minori al servizio sociale per l'attuazione di un articolato piano di recupero senza aver ammesso l'ascolto dei minori rispettivamente di 14 e 13 anni; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 155 quater c.c. in relazione all'assegno di mantenimento in favore della  e dei figli nonché agli assegni per il nucleo familiare, e alla loro decorrenza, alla casa coniugale e alle spese straordinarie; d) violazione dell'art. 2697 c.c. e 112 c.p.c. in relazione alla mancata e omessa pronuncia sulle richieste istruttorie.

3. Non svolge difese .

4. Il primo motivo di ricorso riproduce una serie di considerazioni circa le cause del fallimento dell'unione coniugale che non appaiono rilevanti ai fini della decisione sull'addebito e non sono pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza della Corte di appello che ha ritenuto non provati i comportamenti violativi degli

*Brogn*



obblighi derivanti dal matrimonio sulla base dei quali la  aveva chiesto la dichiarazione di addebito e che ha rilevato come fossero successivi alla proposizione del ricorso per separazione i comportamenti violenti del  che invece risultano incontestati.

5. Il secondo motivo contesta la decisione dei giudici di appello di non procedere all'ascolto dei minori circa il loro affidamento ai servizi sociali. Sul punto la Corte di appello ha affermato che "nel caso di specie si è in presenza di un iter matrimoniale, pre e post separazione (riassunto per sommi capi dalla stessa appellante) complesso ed estremamente destabilizzante per i suoi protagonisti - specialmente gli inermi minori- che ha determinato per lungo tempo una esposizione degli stessi a condizioni di vita e di relazioni familiari critiche, con conseguenti stress, tensioni carico emozionale. Per rimediare alle conseguenze di un siffatto sovraccarico emotivo necessitano competenze elevate da parte di chi si occupa dell'armonico sviluppo dei giovanissimi  e  , non riscontrabili nella genitrice appellante". "La scelta effettuata dai giudici di primo grado - prosegue la Corte di appello - ha non già lo scopo di togliere i minori ai genitori, ché gli stessi sono rimasti domiciliati presso la madre, ma di potenziare le loro fin troppo provate risorse, al fine di

*Brown*



investirle in un percorso di recupero della serenità che essi (attualmente adolescenti) hanno inevitabilmente perduto in seguito alle vicende conflittuali che li hanno coinvolti e profondamente segnati, per come hanno avuto modo di appurare tutti i professionisti che hanno avuto modo di occuparsene, le cui osservazioni, trasfuse in relazioni peritali, sono agli atti". Dalla lettura della motivazione emerge come i giudici del merito abbiano deciso in forza di una rappresentazione della volontà dei minori derivante dalla trasposizione del loro vissuto nelle relazioni peritali e in considerazione della improprietà di un'audizione degli stessi sull'opportunità o meno del percorso di recupero deciso su impulso dei servizi sociali. Tale decisione e i presupposti che l'hanno determinata non appare né in contrasto con l'esigenza della partecipazione del minore ai procedimenti giudiziari che lo interessano direttamente perché il giudice può avvalersi dell'ausilio dei servizi sociali o di specialisti indipendenti nell'acquisire il punto di vista del minore rispetto al procedimento, né appare in contrasto con la esigenza di tutela, nel caso specifico, del superiore interesse dei minori rispetto alla decisione relativa al loro affidamento perché, come ha rimarcato la Corte di appello, l'affidamento ai servizi sociali non si pone

Branzi



affatto in antagonismo con il ruolo genitoriale ma è inteso a supportarlo e a reintegrarlo attraverso il percorso di recupero inteso alla riacquisizione da parte dei minori di un equilibrio psicologico ed emozionale gravemente compromesso dal conflitto familiare vissuto.

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto relativamente alla casa coniugale appare cessato ogni interesse alla pronuncia da parte della M. attese le sue deduzioni circa la restituzione dell'alloggio al proprietario locatore per scelta della M.. Quanto agli altri profili la ricorrente contesta il merito della decisione della Corte di appello senza minimamente illustrare il contenuto della pretesa violazione di legge. Né la ricorrente adduce elementi di fatto, già prospettati al giudice del merito, che possano evidenziare profili di insufficienza o di illogicità della motivazione.
7. Il quarto motivo di ricorso è palesemente inammissibile in quanto diretto a riproporre in questa sede la richiesta di acquisizioni istruttorie che peraltro non ineriscono affatto alle censure sollevate con i precedenti motivi di ricorso.

Rilevato che all'udienza in camera di consiglio del 18 giugno 2013 la Corte ha ritenuto insussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di

*Brogi*



consiglio e ha fissato davanti a questa sezione l'udienza pubblica di discussione;

Ritenuto che

La necessità di una discussione in pubblica udienza della delicata questione relativa all'ascolto dei minori non ha comunque indotto la Corte a dissentire sul punto dalla relazione in considerazione di quanto chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, prevede il diritto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, e quindi anche in quelle relative all'affidamento ai genitori, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con il suo superiore interesse. Nella specie la Corte di appello ha chiarito con una motivazione congrua ed esaustiva i motivi per cui non ritiene conforme all'interesse dei minori il loro ascolto circa la prosecuzione dell'affidamento ai servizi sociali. A giudizio di questa Corte deve in particolare essere valorizzata la motivazione dei giudici di appello laddove sottolinea come l'affidamento ai servizi sociali non debba essere considerato come un'alternativa ma piuttosto come un supporto all'esercizio della funzione genitoriale da parte della

M.

e una garanzia per i minori di evitare

A. S. S.



produzione di ulteriori traumi dipendenti dalla conflittualità esistente fra i genitori.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione circa le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2013.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Salvatore Di Palma

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 25 FEB. 2014



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA